

Strada Bassa 9
6928 Manno



Comune
di
Manno

Tel. 091 611 10 00
Fax 091 611 10 01
comune@manno.ch
www.manno.ch

REGOLAMENTO SUGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

del 7 aprile 2008

I. NORME GENERALI

Art. 1

Campo di applicazione

¹ Il presente regolamento disciplina, per quanto di competenza comunale, la posa di impianti pubblicitari in applicazione della Legge sugli impianti pubblicitari del 26 febbraio 2007.

² L'esposizione di automezzi, rimorchi, contenitori o altri oggetti di per sé mobili, ma con evidente funzione pubblicitaria fissa, è pure soggetta al presente regolamento.

³ Sono fatte salve le disposizioni edilizie applicabili ad ogni impianto che costituisce pure una costruzione.

Art. 2

Zone

¹ Ai fini dell'applicazione di questo regolamento il territorio comunale è suddiviso in:

- Zona fuori perimetro edificabile (di competenza cantonale);
- Zona 1: zone amministrative, commerciali, industriali e artigianali lungo la strada cantonale;
- Zona 2: zona residenziale e nucleo.

² Le zone sono quelle definite dal Piano regolatore.

II. ZONA 1

Art. 3

Norme generali

¹ La posa di impianti pubblicitari sulle facciate di stabili in Zona 1 non soggiace a restrizioni, fatto salvo l'art. 10.

² Gli impianti sui tetti di edifici non possono superare 1/10 dell'altezza dell'edificio.

³ Impianti su sostegni o pannelli appositi devono distare almeno 1 m dal confine del fondo; le bandiere devono rispettare la medesima distanza a contare dalla bandiera spiegata.

Art. 4

Limitazioni

La posa di striscioni o insegne lungo la strada cantonale per pubblicizzare eventi o manifestazioni che si svolgono al di fuori del territorio comunale è vietata. Eccezioni

possono essere concesse dal Municipio per manifestazioni culturali, sportive o ricreative che si svolgono nei comuni limitrofi.

III. ZONA 2

Art. 5

Genere di impianto

¹ Nella Zona 2 sono autorizzati soltanto gli impianti necessari a designare il luogo dove si esercita un'attività (insegna di sede), e solo eccezionalmente – se giustificati da esigenze di percorso - gli impianti che indirizzano ad un tale luogo (insegne direzionali); la posa di altri impianti pubblicitari (pubblicità per terzi) è di principio vietata.

² Eccezionalmente sono autorizzate le insegne abbinata a pubblicità per terzi conformi a un uso diffuso (insegne dei bar).

Art. 6

Forme dell'impianto

Le insegne non devono superare 3 mq di superficie e 18 cm di spessore; vanno posate non più alte delle finestre del primo piano e fisse a facciata degli edifici, parallele alla pubblica via.

Art. 7

Eccezioni

Può essere autorizzato l'uso di porzioni importanti di facciata per interventi a carattere artistico (decorazioni murali), di regola per tempo limitato.

IV. ZONE E NORME PARTICOLARI

Art. 8

Suolo pubblico

La posa di impianti pubblicitari su suolo pubblico soggiace alla Legge sul demanio pubblico del 18 marzo 1986 e al Regolamento comunale concernente le tasse per l'uso speciale dei beni amministrativi del 17 dicembre 2001.

Art. 9

Insegne direzionali

Lungo la strada cantonale non è autorizzata la posa di insegne direzionali verso gli stabili amministrativi, commerciali, industriali e artigianali. Le insegne direzionali sono sostituite da segnaletica di direzione per zone industriali indicanti il numero della zona e posati dal Comune.

Art. 10

Impianti sempre vietati

In tutto il territorio comunale è vietata la posa di impianti con richiami sonori, immagini mobili o a illuminazione intermittente e di pannelli elettronici.

V. NORME FINALI

Art. 11

Norme transitorie

- ¹ Queste norme si applicano ai nuovi impianti e alla sostituzione di impianti esistenti.
- ² Il Municipio può ordinare in ogni tempo la rimozione di impianti preesistenti in manifesto contrasto, tenendo conto del costo dell'impianto e del tempo trascorso dalla posa.

Art. 12

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra immediatamente in vigore.

Approvato dal Consiglio comunale con decisione del 7 aprile 2008
Ratificato dalla Sezione Enti locali il 11 agosto 2008